

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta in Forma Telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento del servizio biennale "Appalto in Regime Full Risk del servizio di conduzione, manutenzione degli impianti di trattamento acqua dell' A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo".

Indice

PARTE PRIMA - CAPITOLATO TECNICO.....	4
Oggetto dell'appalto.....	4
Regime dell'appalto	4
Impianti oggetto del servizio.....	5
Importo dell'appalto	5
Durata dell'appalto	6
Stato di consistenza degli impianti.....	7
Servizio di conduzione	8
Manutenzione ordinaria	9
Manutenzione straordinaria.....	9
Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di biossido di cloro.....	9
Manutenzione di addolcitori.....	10
Manutenzione di impianti ad osmosi inversa.....	10
Filtri antilegionella	11
Pulizia e sanificazione delle vasche	12
Sicurezza e tutela ambientale.....	13
PARTE SECONDA - CAPITOLATO PRESTAZIONALE	15
ART.1 - Direzione dell'esecuzione del contratto.....	15
ART.2 - Verifica di conformità.....	16
ART.3 – Divieto di interruzione del servizio.....	16
ART.4 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	17
ART.5 – Modifiche del servizio	17
ART.6 – Personale del fornitore adibito al servizio	17
ART.7 – Responsabilità del fornitore e copertura assicurativa	19
ART.8 – Penali	19
ART.9 – Risoluzione del contratto.....	20
ART.10 – Liquidazione giudiziale e altre procedure di insolvenza concorsuale.....	22
ART. 11 - Modifica del contratto in corso di esecuzione	22
ART.12 - Recesso.....	23
ART.13 – Subappalto.....	23
ART.14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	25

ART.15 – Sicurezza sul lavoro	25
ART.16 - Regolarità contributiva e retributiva	26
ART.17 – Corrispettivi	27
ART.18 – Fatturazione e modalità di pagamento	27
ART.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	28
ART.20 – Garanzia definitiva	28
ART.21 – Modalità di stipula del contratto ed imposta di bollo.....	29
ART.22 – Controversie.....	29
ART.23 – Trattamento dati personali e riservatezza.....	29
ART.24 – Norme di rinvio	31

PARTE PRIMA - CAPITOLATO TECNICO

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'**Appalto in regime FULL RISK del servizio di conduzione, manutenzione degli impianti di trattamento acqua installati presso l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo**, inclusi gli impianti presenti presso il presidio ospedaliero ex Villa Belmonte, comprensivo di tutte le attività, forniture, materiali, ricambi, manodopera e oneri necessari a garantire il corretto funzionamento, la continuità del servizio, la sicurezza e la conformità normativa degli impianti.

Regime dell'appalto

Il servizio è affidato in **regime FULL RISK**, intendendosi inclusi nel corrispettivo contrattuale tutti i rischi tecnici, economici e operativi connessi alla gestione degli impianti, senza possibilità di compensi aggiuntivi, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Sono pertanto inclusi:

- conduzione degli impianti;
- interventi programmati e a guasto;
- fornitura di materiali di consumo e parti di ricambio;
- manodopera specializzata;
- oneri di smaltimento rifiuti;
- ripristino funzionale degli impianti.

Ed inoltre nello specifico:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso degli impianti tecnologici di produzione e di distribuzione consegnate dal punto di alimentazione agli impianti fino al punto di iniezione o consegna;
- regolazione e tarature necessarie ai fini di un buon funzionamento;
- interventi di ripristino del funzionamento dell'impianto entro 1 (una) ora dalla segnalazione a qualsiasi ora del giorno e della notte e della settimana;
- controllo e verifica di tutti i dispositivi di sicurezza, di regolazione, comando e controllo;
- controllo e verifica della funzionalità di tutti i dispositivi affidati;
- controllo e verifica della regolarità di accensione e funzionamento;
- segnalazione al competente organo di controllo dell'Ente di tutte le anomalie riscontrate;
- effettuazione delle letture relative ai consumi di acqua in occasione di ogni visita, e comunque alla fine di ogni mese;
- fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari, compresi sia quelli di consumo che di funzionamento (sali, biossido, filtri danneggiati, filtri usurati prima della scadenza programmata, prodotti, componenti, ecc);
- registrazione e predisposizione di adeguata reportistica di tutti i parametri di funzionamento delle apparecchiature affidate, con particolare riferimento all'andamento delle concentrazioni dei disinfettanti e dei loro residui, da consegnare mensilmente;

- registrazione e predisposizione di adeguata reportistica inerente l'analisi sulla concentrazione dei cloriti da consegnare almeno mensilmente (un punto di controllo per ogni dosatore di cloro o di biossido installato).
- ogni tre mesi l'appaltatore dovrà redigere apposita relazione sullo stato degli impianti al fine di portare a conoscenza della Stazione Appaltante lo stato degli stessi. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di variare la consistenza del presente Servizio. Nel caso di cessioni o dismissioni di apparecchiature verrà sottratto dall'importo totale dell'appalto la quota relativa all'impianto stesso o sua frazione. Nel caso di acquisizioni di nuove apparecchiature l'importo totale dell'appalto verrà aumentato prendendo come riferimento il canone relativo all'apparecchiatura che più si avvicina, per tipologia, a quella aggiunta.
- monitoraggi microbiologici, gestione e smaltimento rifiuti, redazione reportistica informatizzata.

Impianti oggetto del servizio

- Impianti di produzione e dosaggio di biossido di cloro;
- Impianti di osmosi inversa;
- Addolcitori per il trattamento delle acque;
- Sistemi di filtrazione antilegionella, inclusi:
- Filtri terminali su docce e lavabi;
- Filtri installati sui riuniti odontoiatrici;
- Vasche idriche di accumulo e distribuzione.

Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto di 24 mesi è stimato in **€ 488.000,00 IVA inclusa** (ovvero € 400.000,00 oltre IVA al 22%, di cui € 12.000,00 destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Tale importo si riferisce all'intera durata contrattuale di 24 mesi.

L'importo annuo è di € 244.000,00 (pari a € 200.000,00 oltre IVA al 22%) così suddiviso e stimato da precedente appalto:

- **€ 110.000,00** (di cui € 3.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il servizio di manutenzione a canone, comprensivo di:
 - manutenzione degli impianti di biossido di cloro;
 - manutenzione degli addolcitori;
 - manutenzione degli impianti di osmosi inversa;
 - pulizia e disinfezione delle vasche idriche a servizio delle UU.OO.;
- **€ 60.000,00** (di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per interventi di manutenzione non inclusi nel canone (extra canone);
- **€ 30.000,00** (di cui € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la gestione e la sostituzione dei filtri terminali, finalizzate al controllo e alla prevenzione della legionella.

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
IMPORTO APPALTO	
A SERVIZIO	
A.1 Servizio di manutenzione a canone	€ 213.400,00

A.2 Interventi extracanonale	€ 116.400,00
A.3 Sostituzione filtri legionella	€ 58.200,00
Totale importo soggetto a ribasso	€ 388.000,00
A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A.1)	€ 6.600,00
A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A.2)	€ 3.600,00
A.6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A.3)	€ 1.800,00
Totale Sicurezza	€ 12.000,00
A.6 Totale A1 comprensivo di sicurezza (A.1+A.4)	€ 220.000,00
A.7 Totale A2 comprensivo di sicurezza (A.2+A.5)	€ 120.000,00
A.8 Totale A3 comprensivo di sicurezza (A.3+A.6)	€ 60.000,00
TOTALE SERVIZIO + SICUREZZA [A]	€ 400.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1 spese tecniche art.45 DL 36/23 per incentivi personale interno	€ 8.000,00
B.2 Contributo Anac	€ 410,00
B.3 imprevisti 5%	€ 20.000,00
B.4 IVA 22 % su A	€ 88.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]	€ 116.410,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO [A+B]	€ 516.410,00

Durata dell'appalto

- Durata: 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile fino a 24 mesi + quinto d'obbligo (20% importo contrattuale)
- Valore complessivo appalto: € 880.000,00 oltre IVA al 22%

Oggetto del Lotto	CPV	Importo netto
Affidamento del servizio biennale "Appalto in Regime Full Risk del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento acqua dell'A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo".	90920000-2 - Servizi di disinfestazione di impianti	Euro 400.000,00

Affidamento del servizio per eventuale opzione di estensione di quinto d'obbligo		Euro 80.000,00
Affidamento del servizio per eventuale opzione di proroga 24 mesi (12+12)		Euro 400.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze		Euro 0,00
Importo complessivo		Euro 880.000,00

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- ridurre o ampliare il perimetro degli impianti;
- rimodulare il canone secondo criteri di analogia tecnica.

Stato di consistenza degli impianti

Impianti a Biossido di Cloro:

1. Locale Autoclave Generale – Impianto BioxycloHy (100 gr/h, acqua fredda)
2. Locale Autoclave U.O. Clinica Medica II – Impianto BioxycloHy (100 gr/h, acqua fredda);
3. U.O. Divisione Medica e Chirurgica III (Oncologia - Plesso Latteri) – Impianto GrundfosOxiperm Pro (5 gr/h, acqua fredda, circuito 1);
4. Centrale Termica U.O. Divisione Medica e Chirurgica III (Oncologia - Plesso Latteri) – Impianto GrundfosOxiperm Pro (5 gr/h, acqua calda, circuito 2) UU.OO. Radiologia – Odontoiatria – Neurochirurgia – Impianto GrundfosOxiperm Pro (5 gr/h, acqua fredda);
5. U.O. Clinica Medica I – Impianto Grundfos Oxiperm Pro (5 gr/h, acqua fredda);
6. Centrale Termica U.O. Clinica Medica I – Impianto GrundfosOxiperm Pro (5 gr/h, acqua calda sanitaria);
7. U.O. Urologia – Impianto Grundfos Oxiperm Pro (5 gr/h, acqua fredda);
8. U.O. Chirurgia Plastica – Impianto Grundfos Oxiperm (5 gr/h, acqua calda);
9. U.O. Clinica Medica e Chirurgica III (Oncologia - Plesso Latteri) – Impianto GrundfosOxiperm Pro (5 gr/h, acqua fredda);
10. Ex I.M.I. – Impianto Biossido di Cloro marca Prominent (acqua fredda);
11. Ex I.M.I. – Impianto di biossido stabilizzato Culligan (acqua calda, installato 2020).

Addolcitori:

1. U.O. Igiene – Bombola Castagnetti mod. HCS 200EV con testata Castagnetti;
2. U.O. Ortopedia – Testata Autotrol 255 con programmatore Logix 760;
3. U.O. Otorinolaringoiatria – Testata Autotrol 255 con programmatore LogiX760;
4. U.O. Chirurgia Plastica – CillitParat 78 + Biodata Cyber;
5. U.O. Oculistica (Plesso Villa Belmonte ex IMI) – Modello TOPCAB con valvola semiautomatica BNT165;
6. U.O. Odontoiatria – N° 2 addolcitori a resina scambiatrice
7. Nuovo Reparto Chirurgia – Addolcitore e decoloratore Culligan (S/N VL22609610-VL22609615);
8. U.O. Cardiochirurgia / Chirurgia Generale – Addolcitore Atlas Jupiter 100 AVL;
9. Nuovo Reparto Odontoiatria (ex CUP) – Addolcitore 5 °F;

Impianti ad osmosi inversa:

1. Centro Dialisi – Impianto ad Osmosi Inversa;
2. U.O. Cardiochirurgia e Chirurgia d'Urgenza – Impianto ad Osmosi Inversa per sterilizzatrici;
3. Nuovo Reparto di Chirurgia – Impianto ad Osmosi Inversa Non visibile.

Filtri terminali monouso:

- U.O. Anestesia e Rianimazione
- U.O. Cardiochirurgia – Lavabo chirurgi 3.
- U.O. Chirurgia Pediatrica – Lavabo chirurgi
- U.O. Ostetricia e Ginecologia
- U.O. Chirurgia Generale e d'Urgenza
- U.O. Chirurgia Plastica
- U.O. Ematologia – Rubinetti
- U.O. Emodinamica – Rubinetti
- U.O. Chirurgia Oncologica – Endoscopia Digestiva
- U.O. Farmacia
- U.O. Anestesia MCAU (ex Medicina Respiratoria)
- U.O. Neurochirurgia – Lavabo chirurgi
- U.O. Neurochirurgia – Terzo piano degenza
- U.O. Oculistica.
- U.O. Neurologia
- U.O. Oncologia Medica – Primo piano
- U.O. Chirurgia Oncologica – Lavabo chirurgi + Sterilizzazione
- U.O. Ortopedia
- U.O. Urologia
- U.O. Dermatologia – Lavabo chirurgi
- U.T.I.C. – Unità Terapia Intensiva Coronarica
- U.T.I.N. – Unità Terapia Intensiva Neonatale
- Reparto di Otorinolaringoiatria
- Nuovo Reparto di Chirurgia

Riepilogo n. filtri:

n.265 filtri rubinetto

n.25 filtri doccia

n.10 filtri riuniti odontoiatrici

tenuto conto dell'incremento di apertura dei reparti la stima è di circa n.300 filtri.

Servizio di conduzione

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la conduzione tecnica degli impianti, comprendente:

- controllo continuo dei parametri di esercizio;
- regolazione e taratura delle apparecchiature;
- verifica dei dosaggi chimici;
- registrazione dei dati di funzionamento;
- pronto intervento in caso di anomalie o allarmi.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività programmate necessarie a mantenere gli impianti in perfetta efficienza, tra cui:

- controlli periodici funzionali e strumentali;
- pulizia, lavaggio e sanificazione delle componenti;
- sostituzione programmata di filtri (ed anticipata nel caso di dichiarato fuori uso del filtro prima della scadenza programmata) membrane osmotiche, resine, reagenti e materiali di consumo;
- manutenzione dei sistemi di dosaggio del biossido di cloro;
- verifica dell'efficienza degli addolcitori;
- compilazione dei registri di manutenzione e consegna al dec.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non programmabili, necessari per il ripristino della funzionalità degli impianti, inclusi:

- riparazione o sostituzione di componenti guasti;
- sostituzione membrane osmotiche, pompe, valvole, quadri elettrici;
- interventi su sistemi di controllo e automazione;
- adeguamenti tecnici necessari al rispetto delle norme vigenti.

Tali interventi si intendono **integralmente compresi nel regime FULL RISK**.

La manutenzione straordinaria degli impianti è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore economico, di un apposito preventivo e/o consuntivo alla Stazione Appaltante, contenente la descrizione degli interventi e le relative informazioni tecniche, corredato dalle voci di computo desunte da prezziari ufficiali vigenti o da listini prezzi di comprovata attendibilità a livello nazionale. La documentazione sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di biossido di cloro

- Controllo periodico della concentrazione di biossido di cloro nelle reti idriche.
- Taratura, regolazione e sostituzione delle pompe dosatrici e della componentistica correlata.
- Reintegro dei reagenti e smaltimento dei residui chimici.
- Manutenzione e sostituzione dei componenti critici: pompe dosatrici, sensori, sonde, valvole, tubazioni, quadri elettrici, serbatoi reagenti.
- Verifica di conformità alle normative UNI EN 12671, UNI EN 13623, D.Lgs. 81/2008 e Linee guida ISS.
- Redazione di report periodici con evidenza dei valori di concentrazione e delle eventuali anomalie.

Manutenzione di addolcitori

- Rigenerazione delle resine a scambio ionico.
- Reintegro dei sali e verifica dell'efficienza delle valvole di controllo.
- Controllo e registrazione della durezza residua.
- Manutenzione dei componenti critici: resine, valvole, centraline elettroniche, serbatoi di salamoia, pompe di ricircolo.
- Manutenzione straordinaria con sostituzione di resine o parti difettose.
- Verifica di conformità alla norma UNI EN 14743.

Manutenzione di impianti ad osmosi inversa

- **Sostituzione periodica componenti filtranti**
 - Membrane ad osmosi inversa (RO).
 - Prefiltri.
 - Filtri a cartuccia (sedimenti, carbone attivo).
- **Verifica della qualità dell'acqua prodotta**
 - Controllo di conducibilità, TDS, pressioni e portate.
 - Monitoraggio di batteri, endotossine, cloro libero, clorammine e durezza residua.
 - Registrazione su report ufficiale e archiviazione dati.
- **Pretrattamento completo:**
 - Gestione addolcitori, filtri a sabbia e a carboni attivi.
 - Verifica efficienza e sostituzione materiali filtranti.
- **Post-trattamenti avanzati**
 - Bonifica di incrostazioni, biofilm e residui.
 - Disinfezione chimica e/o termica.
 - Procedure in sicurezza: rilevamento gas, ventilazione, DPI, autorizzazioni e presidio esterno.
- **Manutenzione componenti critici:**
 - Pompe ad alta pressione e pompe di ricircolo.
 - Sensori TDS/conducibilità.
 - Valvole e raccordi.
 - Centraline elettroniche e sistemi di automazione.
 - Tubazioni in acciaio inox/PEX e anello di distribuzione circuito ad anello con ricircolo.
 - Serbatoi di permeato.
- **Post-trattamenti e disinfezione**
 - Ultrafiltrazione (UF).
 - Sistemi di disinfezione UV e/o termica (85–90 °C).
 - Cicli programmati per prevenzione formazione biofilm.
- **Monitoraggio e automazione**
 - Sistemi di controllo automatico con registrazione parametri.
 - Allarmi acustici/visivi e dispositivi di rilevamento perdite.
 - Produzione di report periodici con evidenza di anomalie.
- **Normativa di riferimento**
 - UNI EN 15883.
 - Linee guida ISS per acqua da dialisi.
 - Standard AAMI/ANSI/ISO (acqua da emodialisi).
 - D.Lgs. 81/2008 (con particolare riferimento agli spazi confinati – Titolo IV e XI).

Filtri antilegionella

Il servizio comprende la fornitura, installazione, gestione, sostituzione e smaltimento dei filtri terminali antilegionella installati sui punti di erogazione dell'acqua, inclusi rubinetti, docce, punti critici e riuniti odontoiatrici, al fine di prevenire il rischio di contaminazione da Legionella e garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle reti idriche dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.

Caratteristiche tecniche dei filtri

I filtri antilegionella dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche minime:

- capacità di filtrazione $\leq 0,2 \mu\text{m}$;
- efficacia filtrante antibatterica assoluta (**99,99%**);
- efficacia certificata contro *Legionella pneumophila*;
- conformità alle normative europee applicabili e marcatura CE;
- idoneità all'uso sanitario e ospedaliero;
- compatibilità con i punti di erogazione esistenti;
- assenza di rilascio di sostanze nocive nell'acqua;
- dovranno essere completi dei necessari raccordi e/o adattatori;
- resistenza alle temperature e alle pressioni di esercizio della rete idrica.

Ambito di applicazione

L'Appaltatore dovrà garantire l'installazione e la gestione dei filtri antilegionella su:

- punti di erogazione individuati come a rischio dal Piano di Autocontrollo Legionella dell'Azienda;
- reparti ad alta criticità (es. terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori);
- **riuniti odontoiatrici**, inclusi:
 - circuiti idrici dedicati;
 - punti di uscita per strumenti odontoiatrici;
 - lavamani dei riuniti, ove presenti.

Sostituzione e Gestione operativa

L'Appaltatore dovrà:

- sostituire i filtri con cadenza **programmata**, secondo le indicazioni del produttore o comunque **non superiore a 30–60 giorni**, in funzione della tipologia del filtro (comprovata da opportuna certificazione consegnata dall'appaltatore);
- procedere alla **sostituzione immediata** in caso di:
 - superamento dei limiti microbiologici;
 - riduzione della portata;
 - danneggiamento o manomissione;
- garantire la continuità della protezione senza interruzione del servizio idrico.

Tracciabilità ed identificazione

Ogni filtro dovrà essere:

- identificato mediante **etichetta indelebile** riportante almeno:
 - data di installazione;
 - data di scadenza;

- codice o numero identificativo;
- registrato su apposito **registro di tracciabilità**, cartaceo o informatizzato, contenente:
 - ubicazione del punto di installazione;
 - tipologia del filtro;
 - date di installazione e sostituzione;
 - firma da parte dell'installatore e di un referente del reparto ove avviene la sostituzione.

Smaltimento

I filtri antilegionella esausti dovranno essere:

- rimossi in condizioni di sicurezza;
- conferiti come **rifiuti speciali**, secondo la normativa vigente;
- smaltiti tramite ditte autorizzate;
- corredati da idonea documentazione di smaltimento.

Tutti gli oneri relativi allo smaltimento sono compresi nel corrispettivo dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile:

- della corretta scelta dei filtri in funzione delle condizioni operative;
- del mantenimento continuo dell'efficacia filtrante;
- della formazione del personale addetto;
- del rispetto delle **Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi**.

Pulizia e sanificazione delle vasche

Il servizio comprende la **pulizia, disinfezione e sanificazione periodica e straordinaria** delle **vasche idriche di accumulo e distribuzione** a servizio delle reti idriche dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, finalizzate al mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie dell'acqua e alla prevenzione della contaminazione microbiologica, con particolare riferimento al rischio *Legionella*.

La Ditta Appaltatrice dovrà eseguire:

- svuotamento, pulizia meccanica e chimica delle vasche;
- sanificazione con prodotti idonei e certificati;
- risciacquo e ripristino delle condizioni di esercizio;
- redazione di report di intervento con indicazione dei prodotti utilizzati.

Frequenza degli interventi

Gli interventi di pulizia e sanificazione dovranno essere eseguiti:

- **con cadenza almeno annuale** per ciascuna vasca;
- **con cadenza straordinaria** in caso di:
 - esiti analitici non conformi;
 - segnalazioni di rischio igienico-sanitario;
 - interventi strutturali o manutentivi sulle vasche;
 - fermo prolungato o inutilizzo;
 - indicazione della Direzione Sanitaria.

Modalità operative

Le attività dovranno essere eseguite secondo procedure codificate e comprendere almeno le seguenti fasi:

1. **Isolamento idraulico** della vasca e messa in sicurezza dell'area;
2. **Svuotamento completo** della vasca;
3. **Pulizia meccanica** delle superfici interne (pareti, fondo, coperture);
4. **Rimozione di sedimenti, biofilm, incrostazioni e materiali estranei**;
5. **Lavaggio e risciacquo** con acqua trattata;
6. **Disinfezione e sanificazione** mediante prodotti idonei, autorizzati e compatibili con l'uso potabile;
7. **Tempo di contatto** conforme alle indicazioni del produttore del disinfettante;
8. **Risciacquo finale** e ripristino delle condizioni di esercizio.

I prodotti impiegati dovranno:

- essere idonei all'uso su superfici destinate a contenere acqua potabile;
- essere conformi alle normative vigenti;
- non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua;
- essere accompagnati da **schede tecniche e di sicurezza (SDS)**.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un **rapporto di intervento**, contenente almeno:

- identificazione della vasca;
- data e durata dell'intervento;
- descrizione delle operazioni effettuate;
- prodotti utilizzati e concentrazioni;
- nominativi degli operatori;
- esiti dei controlli effettuati.

La documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante nella persona del D.E.C. e archiviata ai fini della tracciabilità.

Tutte le attività descritte, comprese: manodopera, prodotti, materiali, attrezzature, smaltimento dei residui, sono **integralmente comprese nel corrispettivo dell'appalto**, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Sicurezza e tutela ambientale

L'Appaltatore dovrà:

- adottare tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
- utilizzare DPI adeguati;
- gestire correttamente i reflui e i residui derivanti dalle operazioni;
- seguire le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- agire secondo Norme UNI, CEI e ISO applicabili;
- applicare e seguire il D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;
- garantire che le attività non arrechino interferenze con l'attività sanitaria.

Attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Le operazioni di pulizia, ispezione e sanificazione delle vasche idriche devono essere considerate, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, **attività svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento**, ai sensi del **D.P.R. 177/2011** e del **D.Lgs. 81/2008**.

In tali casi, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere **qualificato** per operare in ambienti confinati, secondo quanto previsto dal D.P.R. 177/2011;
- impiegare esclusivamente **personale formato, addestrato e idoneo** allo svolgimento di attività in ambienti confinati;
- predisporre **procedure operative specifiche**, comprensive di:
 - valutazione preventiva dei rischi;
 - misurazione dell'atmosfera interna (ossigeno, gas, vapori);
 - ventilazione forzata, ove necessaria;
 - presidio esterno e piano di emergenza e recupero;
- utilizzare **DPI e DPC adeguati**, inclusi, ove richiesto, dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- garantire il **coordinamento con il Committente** per la gestione delle interferenze e delle emergenze.

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza, alla formazione del personale, alle attrezzature e ai dispositivi necessari per l'o

peratività in ambienti confinati si intendono **integralmente compresi nel corrispettivo dell'appalto**, senza possibilità di richieste economiche aggiuntive.

Per tutte le attività di pulizia, ispezione e sanificazione delle vasche idriche che rientrino nella definizione di **ambienti confinati o sospetti di inquinamento**, l'Appaltatore è obbligato a redigere e trasmettere preventivamente alla Stazione Appaltante un **Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ambienti confinati**, redatto ai sensi del **D.Lgs. 81/2008** e del **D.P.R. 177/2011**.

Il POS dovrà contenere almeno:

- analisi dettagliata dei rischi specifici;
- descrizione delle procedure operative e di emergenza;
- modalità di accesso, permanenza e uscita dalla vasca;
- misure di prevenzione e protezione adottate;
- elenco dei DPI e DPC utilizzati;
- nominativi del personale impiegato, con evidenza di formazione, addestramento e idoneità sanitaria;
- procedure di monitoraggio dell'atmosfera interna;
- piano di soccorso e recupero dell'operatore.

L'esecuzione delle attività è subordinata alla **preventiva approvazione** del POS da parte della Stazione Appaltante o del soggetto da essa delegato.

Il presente Capitolato Tecnico costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

PARTE SECONDA - CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART.1 - Direzione dell'esecuzione del contratto

In virtù del combinato disposto dell'art.114 comma 8 e dell'art.32 Allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023 (di seguito: Codice), atteso che i servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono di particolare importanza, è prevista la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, anche "D.E.C.") diverso dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche "R.U.P.").

Ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice, ferma restando l'unicità del R.U.P. e le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, è prevista per la fase di esecuzione del contratto la nomina di un responsabile di procedimento diverso dal D.E.C. e dal R.U.P..

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 del Codice, l'esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi di cui al Capitolato Tecnico, è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, può avvalersi, se nominato, del responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del contratto (di seguito anche RE.P.E.C.) e del D.E.C. ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questi ultimi affidate. In caso non venga nominato il RE. P.E.C., tali funzioni vengono svolte dal RUP.

Il RE.P.E.C. e il D.E.C. saranno designati, nel rispetto della normativa vigente, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito, anche "Azienda" o "AOUP") con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e saranno nominativamente indicati nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Per l'esecuzione del contratto la stazione appaltante può nominare, su indicazione del D.E.C. e sentito il R.U.P., uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del D.E.C., ogni utile e complementare compito rientrando nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo (art.32 comma 4 Allegato II.14 del Codice).

Il D.E.C. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RE.P.E.C. e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. A tal proposito, il D.E.C. redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal Codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (cfr. art. art.31 commi 2 lett. c) dell'Allegato II.14 del Codice).

Il D.E.C. provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi qualora nominati, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Azienda, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale (cfr. art. art.31 commi 2 lett. a) dell'Allegato II.14 del Codice).

Il D.E.C. segnala tempestivamente al RE.P.E.C. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RE.P.E.C. delle penali inserite nel contratto ovvero della proposta del RE.P.E.C. di risoluzione dello stesso per inadempimento ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti.

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Azienda, R.U.P., RE.P.E.C. e D.E.C., laddove siano soggetti interni alla medesima Azienda, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti Pubblici (in particolare, Libro II Parte VI artt.113 e ss. e Allegato II.14 Capo II artt.31 e ss del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

ART.2 - Verifica di conformità

I servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono soggetti a verifica di conformità, da parte del D.E.C., per certificare il rispetto da parte dell'appaltatore (di seguito, anche "Fornitore") delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le attività di verifica di conformità saranno svolte durante l'esecuzione del contratto, atteso che quest'ultimo prevede prestazioni periodiche o continuative.

I servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono soggetti a verifica di conformità, da parte del D.E.C., al fine di accertarne la regolare esecuzione da parte del Fornitore, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Per le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità, anche a campione, si rinvia all'omonimo art.36 dell'Allegato II.14 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Per quanto riguarda le modalità tecniche e i tempi il rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del D.E.C., a conclusione dell'appalto, si rinvia all'art.37 dell'Allegato II.14 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato (tecnico e speciale) e nello schema di contratto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per la categoria merceologica oggetto del servizio, ove applicabili, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.3 – Divieto di interruzione del servizio

Il servizio di che trattasi è ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotto, sospeso ed abbandonato per alcun motivo. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa. Trattandosi di servizio di pubblico interesse, Il Fornitore assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

ART.4 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione dei servizi oggetto del capitolato tecnico proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato al RE.P.E.C. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RE.P.E.C.) per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RE.P.E.C. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell'odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.121 del Codice. I riferimenti al R.U.P. presenti nel predetto articolo s'intendono fatti al RE.P.E.C..

ART.5 – Modifiche del servizio

Si rinvia all'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

ART.6 – Personale del fornitore adibito al servizio

L'appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale uscente, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

1) Requisiti del personale

Per lo svolgimento dei servizi di cui al capitolato tecnico il Fornitore impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere, idoneo a svolgere le prestazioni richieste.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, senza soluzione di continuità, le prestazioni lavorative delle proprie unità di personale secondo la composizione multi professionale, prevista dal capitolato tecnico in numero sufficiente ed utile ad un compiuto, corretto e regolare espletamento dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

In dettaglio, il Fornitore utilizzerà per il presente appalto, nel rispetto delle specifiche minime previste dal capitolato tecnico, la struttura organizzativa proposta nell'offerta tecnica di gara per l'espletamento del servizio.

Il Fornitore, prima dell'attivazione del servizio, dovrà inviare al D.E.C. ed al RE.P.E.C. l'elenco nominativo del personale addetto al servizio medesimo (con l'indicazione del sesso, età, ed estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi) corredato di fotocopie dei relativi attestati di qualifica. Detto elenco dovrà sempre essere tenuto aggiornato.

Il Fornitore dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo contrattuale il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Azienda, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulti a vantaggio del servizio appaltato.

Nel caso di sostituzioni, il Fornitore si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti del personale sostituito.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.

In tal caso il Fornitore provvederà a quanto richiesto nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli

pattuiti.

Il Fornitore si impegna a formare ed aggiornare professionalmente il proprio personale adibito al presente appalto, con cadenza almeno annuale, secondo le modalità ed il percorso formativo proposti nell'offerta tecnica, ed a darne comunicazione, ogni qual volta avvenga, al D.E.C. ed al RE.P.E.C..

2) Doveri del personale

Il personale impiegato dal Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Fornitore medesimo, di concerto, per quanto di competenza, con il D.E.C. ed il RE.P.E.C.

Il personale del Fornitore dovrà garantire un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del capitolato tecnico e speciale.

Al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della AOUP, il personale addetto ai servizi di cui al capitolato tecnico dovrà essere presente presso i luoghi aziendali oggetto del servizio negli orari stabiliti in accordo tra il Fornitore, il D.E.C. .

Il personale de quo dovrà, durante il servizio, portare ben visibile un tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della impresa di appartenenza (con sopra riportato qualifica e nome), ed avere sempre con sé un documento d'identità personale. Non deve fumare nelle aree vietate.

Dovrà consegnare immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, eventualmente rinvenute nell'ambito delle Strutture servite, al proprio Responsabile diretto, ove presente, che le dovrà consegnare al DEC.

Dovrà segnalare subito, per quanto di competenza, al proprio Responsabile diretto, ove presente, che le dovrà segnalare al DEC, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio.

Ha inoltre l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.). Nell'esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico al Fornitore, quest'ultimo dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico - sanitaria e per la sicurezza (D. Lgs. n.81/08 citato).

Dovrà segnalare immediatamente al Servizio di Prevenzione e Protezione del Fornitore qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell'adempimento del Servizio.

Il personale del Fornitore dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti sia l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite ai degenti della AOUP.

Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia e l'incolumità dei degenti, dei visitatori, degli eventuali ulteriori utenti dell'AOUP, ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza.

In particolare deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali, non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere sempre garantiti.

3) Trattamento dei lavoratori

Il Fornitore dovrà sollevare l'AOUP da qualsiasi obbligo e responsabilità per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità l'AOUP medesima.

Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto CCNL Metalmeccanica di cui all'art.11 del Disciplinare di gara oppure del differente contratto proposto dall'operatore economico aggiudicatario nell'offerta tecnica che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il Fornitore trasmette all'Azienda, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

4) Referente del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un proprio rappresentante od incaricato responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del Fornitore), costantemente reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7/365 giorni l'anno. Sarà indicato all'Azienda per iscritto all'atto della firma del contratto nome e cognome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse ai fini della corretta esecuzione del presente appalto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente di D.E.C. e RE.P.E.C..

Il citato rappresentante od incaricato dovrà inoltre garantire la sua presenza in loco su chiamata del D.E.C./RE.P.E.C. .

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

ART.7 – Responsabilità del fornitore e copertura assicurativa

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell'appalto presa in carico) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il capitolato tecnico e speciale. L'Azienda medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare oppure di documentare di essere in possesso delle seguenti polizze già stipulate, producendo anche documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo:

- Polizza per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del Fornitore e del proprio personale, nei confronti di terzi o di cose di proprietà di terzi, ivi compresa l'Azienda.
- Polizza per la copertura dei rischi da responsabilità civile (RCO), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata.

In ogni caso, il Fornitore è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Dette polizze devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e devono inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell'appalto.

ART.8 – Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali (incluso quanto proposto nell'offerta tecnica, parte integrante del contratto), per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Azienda o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P., da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00, per ogni inadempimento

riscontrato.

Il D.E.C. verificherà periodicamente (es. ogni sei mesi) che le prestazioni migliorative dichiarate nell'offerta tecnica siano effettivamente erogate. Il mancato rispetto di tali migliorie deve essere esplicitamente sanzionabile con le penali qui previste.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall'Azienda l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate:

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.126 comma 1 del Codice.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.E.P.E.C., trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Azienda si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

ART.9 – Risoluzione del contratto

1. L'Azienda, ai sensi dell'art.122 comma 1 del Codice, può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120 comma 1 lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

1.1 L'Azienda può, altresì, risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in caso di constatata applicazione di n.3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, ovvero nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

2. L'Azienda, ai sensi dell'art.122 comma 2 del Codice, risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (cfr. art.108 comma 2 del Codice);

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;

c) sia intervenuto un provvedimento di sospensione, ritiro, revoca, decadenza delle abilitazioni/autorizzazione previste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e del capitolato tecnico.

3. Ai sensi dell'art.122 comma 3 del Codice, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. Il D.E.C. invia al responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RE.P.E.C.) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il D.E.C. formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RE.P.E.C.. All'esito del procedimento, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RE.P.E.C., dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore fermo restando il pagamento delle penali (cfr. art.122 comma 4 del Codice).

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento determina, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge n.136 del 13 agosto 2010, la risoluzione di diritto del contratto.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.32 del presente capitolato ("TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA"), l'AOUP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

7. Il concretizzarsi delle fattispecie contemplate dal "Patto d'Integrità" determina la risoluzione del contratto secondo le modalità previste dal medesimo "Patto d'Integrità", il cui contenuto s'intende qui

riportato.

8. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti (cfr. art.122 comma 5 del Codice).

9. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1 lett. c) e d), al comma 2 lett. a) e b), ai commi 3 e 4 dell'art.122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del predetto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice (cfr. art.122 comma 6 del Codice).

10. Il RE.P.E.C., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti (cfr. art.10 comma 4 Allegato II.14 del Codice).

11. L'Azienda, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (cfr. art.124 commi 1 e 2 del Codice).

12. L'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi – anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

ART.10 – Liquidazione giudiziale e altre procedure di insolvenza concorsuale

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.124, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, L'Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (cfr. art.124 commi 1-2 del Codice).

ART. 11 - Modifica del contratto in corso di esecuzione

Fermo restando quanto previsto dal Disciplinare di gara, le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RE.P.E.C.) con le modalità previste dall'ordinamento dell'Azienda cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art.120 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante (cfr. art.120 comma 12 del Codice).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art.120 del Codice.

ART.12 - Recesso

1. L'Azienda recede dal contratto nella fattispecie di cui all'art.92 comma 4 D. Lgs. n.159/2011.
2. L'Azienda recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011 (sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs). In quest'ultima ipotesi di recesso, L'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art.124 commi 1-2 del Codice).
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012, L'Amministrazione Contraente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. -ai sensi dell'art.26 comma 1 della L. n.488/199- per la fornitura dei servizi oggetto del presente capitolato, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 comma 3 della L. n.488/1999.
4. L'Azienda ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto se si concretizza la fattispecie di cui all'art.15 comma 13 lett. b) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012 (Decreto Spending Review).
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.21 della L.R. n. 37 del 1.08.2014, L'Azienda ha, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore della Regione Siciliana. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite (art.109 comma 1 del Codice), calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice (cfr. art.123 comma 1 del Codice).
7. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei medesimi. L'allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore (art.123 commi 2-3 del Codice).
8. In ogni caso L'Amministrazione Contraente potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

ART.13 – Subappalto

Il soggetto affidatario del contratto di cui al capitolato (tecnico e speciale) esegue in proprio i servizi compresi nel medesimo. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera

d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (cfr. art.119 comma 1 del Codice).

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore (cfr. art.119 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'art.119 comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo delle cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice e il possesso dei requisiti di ordine speciale indicati dal Disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (cfr. art.119 comma 6 del Codice).

Ai sensi dell'art.119 comma 7 del Codice, l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori, relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice (cfr. art.119 comma 10 del Codice).

L'Azienda corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (cfr. art.119 comma 11 del Codice).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale (cfr. art.119 comma 12 del Codice).

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. (cfr. art.119 comma 13 del Codice).

L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di

importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sono ridotti della metà (cfr. art. 119 comma 13 del Codice).

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. art. 119 comma 17 del Codice).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (cfr. art. 119 comma 18 del Codice).

Il Fornitore comunica alla Azienda, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato (cfr. art. 119 comma 2 del Codice).

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione svolge le seguenti funzioni: verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al R.E.P.E.C. (cfr. art. 31 comma 2 lett. d) dell'Allegato II.14 del Codice).

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'art. 119 del Codice.

ART.14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo al subappaltatore.

L'appaltatore, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 102 del Codice, ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART.15 – Sicurezza sul lavoro

L'appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore dovrà far capo al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l'attività dell'appaltatore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, tramite il proprio referente, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P. ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale - riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

La Stazione Appaltante, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3/2008, precisa che è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Allegato), in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi (importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero).

Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Tecnico (Allegato) e Capitolato Speciale, nonché dello Schema di Contratto (Allegato).

Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Restano immutati gli obblighi a carico dell'appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART.16 - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio telematicamente il DURC in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del capitolato tecnico (cfr. art.119 comma 7 del Codice);
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (cfr. art.11 comma 6 del Codice).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art.11 comma 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del contratto (R.E.P.E.C.) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (art.11 comma 6 del Codice).

ART.17 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Azienda al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicate nel Capitolato Tecnico e riportati nell'Offerta Economica dell'operatore economico aggiudicatario, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART.18 – Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dall'Azienda, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell'ordine (numero e data).

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda (indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. n.55/2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014.

Il Fornitore emetterà, **a cadenza trimestrale fattura posticipata**, che, unitamente alla corrispondente attestazione di regolare esecuzione del servizio, costituirà la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dall'Azienda.

Si precisa che le attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio saranno rilasciate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, a pena di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo, si rinvia integralmente all'Allegato II.14.

ART.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati dal Disciplinare di gara, nonché quelli previsti da disposizioni interpretative dell'A.N.AC.

ART.20 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. (cfr. art.117 comma 1 del Codice).

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (cfr. art.117 comma 2 del Codice).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria (cfr. art.117 comma 3 del Codice).

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (cfr. art.117 comma 5 del Codice).

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, art.117 del Codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art.117 comma 6 del Codice).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. art.117 comma 7 del Codice).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento de quo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (cfr. art.117 comma 8 del Codice). Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalto di servizi e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (cfr. art.117 comma 9 del Codice).

Ai sensi dell'art.117 comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n.193). Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (vedi art.117 comma 13 del Codice).

ART.21 – Modalità di stipula del contratto ed imposta di bollo

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

In particolare è dovuta l'imposta di bollo ai sensi del comma 10 del suddetto art.18. Con la tabella di cui all'art.3 dell'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ART.22 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e il Fornitore in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del rapporto contrattuale, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede legale la Stazione Appaltante.

Restano escluse dalla competenza del giudice ordinario le controversie rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si dà atto che il presente Capitolato, sia tecnico sia speciale, non contiene clausola compromissoria.

ART.23 – Trattamento dati personali e riservatezza

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento dei servizi previsti dal capitolato tecnico è svolto nel rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE

2016/679 - D.lgs 196/03, così come novellato dal D.lgs 101/18), in ossequio ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: GDPR).

2. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore e per conto dell'AOUP (Titolare del trattamento dei dati) è disciplinato da un contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tale contratto stipula la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento. Il contratto è stipulato anche in caso di trattamento di dati personali in via incidentale per scopi tecnici e sistemistici.

3. L'operatore economico aggiudicatario del servizio sarà individuato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dovrà, in particolare, attenersi alle istruzioni impartite nell'atto/contratto per la designazione a Responsabile del Trattamento, predisposto dalla Stazione Appaltante secondo il modello di cui all'Allegato, parte integrante del capitolato speciale e dello stipulando contratto, che l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere per conoscenza ed accettazione al momento della stipulazione del contratto.

4. Come previsto all'art.7.4 del sopra citato modello di designazione a Responsabile del Trattamento, quest'ultimo mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato III del medesimo modello per garantire la sicurezza dei dati personali (sezione requisiti di sicurezza "mandatori"), nonché ulteriori misure tecniche ed organizzative eventualmente dichiarate nella sezione requisiti di sicurezza "opzionali" del suddetto Allegato III.

5. Nell'ambito degli audit di seconda parte programmati dall'AOUP in fase di vigenza contrattuale e gestiti dai competenti soggetti delegati al trattamento con il supporto del Responsabile Protezione Dati (DPO), l'Aggiudicatario è tenuto a dimostrare l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di cui al precedente punto 4.

6. Nell'ambito delle attività previste dal capitolato tecnico, i dati personali sono accessibili solo da personale formalmente designato in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/03, così come novellato dal D.Lgs. n.101/18.

7. L'Appaltatore si impegna a condividere, qualora già predisposta, la documentazione relativa alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

8. I dati dell'aggiudicatario sono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gara, si rinvia al Disciplinare di gara, nonché all'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub Allegato (Informativa Trattamento Dati Personali).

RISERVATEZZA

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dal capitolato tecnico, o comunque in relazione ad esso, e di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.

10. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa nazionale e comunitaria sopra menzionata, l'AOUP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

11. L'Aggiudicatario non è tenuto alla riservatezza su dati ed informazioni la cui comunicazione o diffusione è prevista da norma di legge o nei casi di richieste da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie.

12. L'Aggiudicatario potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto di terzi.

13. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare l'AOUP, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito ed espone l'Appaltatore alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

ART.24 – Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e Speciale, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa regionale vigente nel settore oggetto del capitolato tecnico e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.

Il RUP

Ing. Sonia Guggino

